

MARCHIO COMUNITARIO

DURATA – VANTAGGI – AMBITO TERRITORIALE – COS'È UN MARCHIO COMUNITARIO – ASPETTI PROCEDURALI – DIRITTO DI PRIORITÀ – PREESISTENZA/ANTERIORITÀ – ASPETTI CONNESSI AL TIPO DI TUTELA – BRAND E MARKETING

Durata

La durata della registrazione del marchio comunitario è di **10 anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda ed è **rinnovabile un numero illimitato di volte per periodi di 10 anni**.

Torna all'inizio

Vantaggi

- Il diritto di uso esclusivo del marchio comunitario è valido in tutta l'Unione Europea.
- La centralizzazione ad Alicante (Spagna) consente una notevole semplificazione delle procedure, attraverso l'unicità della domanda di registrazione, della lingua, del centro amministrativo, e del fascicolo da gestire.
- In alternativa al deposito presso l'UAMI, le domande di registrazione possono essere depositate presso gli uffici nazionali della proprietà industriale.
- Grazie alla centralizzazione i costi risultano notevolmente diminuiti rispetto ai costi complessivi necessari per la registrazione disgiunta in tutti i paesi dell'Unione europea o in una pluralità di essi.
- La tassa di registrazione dovrà essere versata solamente quando non sussista più alcun ostacolo alla registrazione del marchio comunitario.

Torna all'inizio

Ambito territoriale

Il regolamento del Consiglio Europeo (CE) n. 40/94 del 20/12/1993 ha istituito il marchio comunitario valido su tutto il territorio dell'Unione Europea (UE), attualmente comprendente i seguenti 27 stati:



Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Paesi candidati: (Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia).

Torna all'inizio

Cos'è un marchio comunitario

Un marchio comunitario non è da considerarsi un insieme di marchi nazionali indipendenti, ma un unico titolo valido in tutti gli stati UE; ciò significa che le vicissitudini del marchio si ripercuotono simultaneamente per la totalità dei paesi UE. I segni distintivi oggetto del marchio comunitario sono definiti pressoché allo stesso modo nelle legislazioni dei singoli paesi.

Torna all'inizio

Aspetti procedurali

La domanda di registrazione dovrà essere depositata o presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante in Spagna, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che la dovrà inoltrare all'UAMI entro 2 settimane dal deposito.

La domanda di registrazione deve contenere l'indicazione di una o più classi di prodotti o servizi alle quali il marchio s'intende applicare, facendo riferimento alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi contenuta nell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, e successive modificazioni.

La domanda di registrazione può essere fatta in una delle lingue ufficiali degli stati membri sia a partire da un marchio nuovo sia da un marchio già registrato a livello nazionale in un paese della UE.

Possono registrare un marchio comunitario le persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza o nazionalità di uno stato membro o di altro Stato partecipante alla Convenzione di Parigi o all'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (GATT).

Solo dopo la verifica dei requisiti di validità del marchio e della mancanza di anteriorità esistenti negli stati membri, esso viene pubblicato nel bollettino dei marchi comunitari.



Entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio comunitario è possibile fare opposizione dinanzi all'UAMI alla suddetta registrazione. In mancanza di opposizione, il marchio viene iscritto nel registro dei marchi comunitari e nuovamente pubblicato, previo il pagamento di una tassa di registrazione.

Torna all'inizio

Diritto di priorità

Secondo l'Art. 29 Regolamento CE 40/94 (20-12-1993): "Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato".

Inoltre, la data di deposito del marchio comunitario è riconosciuta come data di priorità per i depositi nazionali ed internazionali, anche quando il richiedente decida di trasformare la propria domanda o il proprio marchio comunitario in domande nazionali.

Torna all'inizio

Preesistenza/Anteriorità

Qualora un richiedente o titolare di marchio comunitario detenga già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Torna all'inizio

Aspetti connessi al tipo di tutela

L'UAMI gestisce a livello centralizzato le procedure di: deposito, esame, rilascio, ed iscrizione nel registro dei marchi comunitari.

L'UAMI condivide inoltre con le autorità giudiziarie degli Stati dell'Unione europea il compito di statuire sulle domande di invalidazione dei marchi comunitari successivamente alla loro registrazione.

La tutela giudiziaria del marchio comunitario è svolta da tribunali specializzati istituiti presso ciascun stato dell'UE. La legislazione applicata è quella dello stato in cui si trova il tribunale competente, ciò non costituisce una deroga all'unicità del marchio poiché le



principali misure legali in materia di marchi nazionali sono abbastanza uniformi in tutti gli stati della UE.

Torna all'inizio

Brand e marketing

Il marchio comunitario può essere ceduto (venduto) per tutto il territorio dell'Unione ma per la validità della cessione occorre la registrazione dell'atto nel registro dei marchi comunitari. Diversamente dalla vendita, è possibile dare in licenza il marchio comunitario per singoli paesi o zone geografiche limitate. Cessioni e licenze possono essere parziali, ossia riguardare solo taluni prodotti/servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Torna all'inizio

